

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 settembre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica

DECRETO 3 settembre 2025.

Designazione di quattro Zone speciali di conservazione (ZSC) appartenenti alla regione biogeografica alpina, insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. (25A04954) .. Pag. 1

Ministero dell'università
e della ricerca

DECRETO 5 agosto 2025.

Ulteriore scorrimento della graduatoria di cui alla fase 2 dell'allegato B del decreto 6 novembre 2023 - V bando legge n. 338/2000. (25A04937) . Pag. 3

DECRETO 19 agosto 2025.


Autorizzazione alla «IKOS-AgeForm Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia PNL» a trasferire la sede principale di Bari, mantenendo il medesimo numero di allievi. (25A04938)..... Pag. 6

DECRETO 19 agosto 2025.

Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia interattivo-cognitiva» a trasferire la sede periferica di Milano, mantenendo il medesimo numero di allievi. (25A04939)..... Pag. 7

DECRETO 20 agosto 2025.

Abilitazione all'«Istituto Walden - Laboratorio di scienze comportamentali - Associazione italiana di psicologia e terapia cognitivo-comportamentale», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Latina un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità. (25A04940)..... Pag. 8



<p style="text-align: center;">Ministero delle imprese e del made in Italy</p> <p>DECRETO 3 settembre 2025.</p> <p>Liquidazione coatta amministrativa della «Release società agricola cooperativa sociale», in Torino e nomina del commissario liquidato- re. (25A04955)...... <i>Pag.</i> 9</p> <p style="text-align: center;">Presidenza del Consiglio dei ministri</p> <p style="text-align: center;">COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025</p> <p>ORDINANZA 8 settembre 2025.</p> <p>A.M.A. S.p.a. - Stabilimento sito in viale dei Romagnoli n. 1167 Roma – Esercizio di due li- nee mobili di tritovagliatura. Modifica dell’at- to autorizzativo rilasciato con ordinanza com- missariale n. 23 del 12 ottobre 2023. (Ordinanza n. 49). (25A04965)...... <i>Pag.</i> 10</p> <p style="text-align: center;">ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI</p> <p style="text-align: center;">Agenzia italiana del farmaco</p> <p>Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di urochinasi, «Urochinasi EG». (25A04966)..... <i>Pag.</i> 19</p>	<p>Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (25A05017)..... <i>Pag.</i> 19</p> <p style="text-align: center;">Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica</p> <p>Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 3 settembre 2025, recante: «Aggiornamento delle regole operative di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024». (25A04953)..... <i>Pag.</i> 20</p> <p style="text-align: center;">Ministero del lavoro e delle politiche sociali</p> <p>Approvazione delle modifiche al regolamento delle prestazioni di assistenza adottate dal consiglio di indirizzo generale dell’Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) con delibera n. 47/2025 in data 27 febbraio 2025. (25A04967)..... <i>Pag.</i> 20</p> <p>Approvazione della delibera n. 04/25 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 30 aprile 2025. (25A04968)..... <i>Pag.</i> 20</p> <p>Approvazione della delibera n. 21 dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) adottata dal consiglio di amministrazione in data 16 aprile 2025. (25A04969)..... <i>Pag.</i> 20</p>
---	---



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 3 settembre 2025.

Designazione di quattro Zone speciali di conservazione (ZSC) appartenenti alla regione biogeografica alpina, insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, n. 195;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Viste le sentenze della Corte costituzionale 18 aprile 2008, n. 104 e 1° agosto 2008, n. 329;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 7 febbraio 2025, che adotta il diciottesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (UE) 2025/251;

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale per la tutela della biodiversità e del mare, con lettera prot. 231542 del 17 dicembre 2024 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2020) 380 *final* «Strategia europea per la Biodiversità 2030 - Riportare la natura nella nostra vita»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;


Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, adottata con decreto ministeriale n. 252 del 3 agosto 2023;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6 e successive modifiche, recante disposizioni per la tutela della natura ed in particolare le disposizioni per i siti Natura 2000 ed elenca i Siti di importanza comunitaria individuati a livello provinciale e la legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9, recante il territorio e paesaggio e l'approvazione dei vincoli paesaggistici;

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 17 dicembre 2024, n. 1184, recante la designazione da «Siti di importanza comunitaria (SIC)» in «Zone speciali di conservazione (ZSC)» dei Comuni di Aldino, Lasa Lana, Malles Venosta e S. Pancrazio della regione biogeografica alpina della Provincia di Bolzano;



Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con il su richiamato atto, le stesse possono all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli *habitat* di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di quattro siti di importanza comunitaria della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano;

Acquisita l'intesa della Provincia autonoma di Bolzano, rilasciata con lettera a firma del Presidente della Provincia di Bolzano, prot n. 0213738, del 4 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

Designazione ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) quattro siti della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE come da allegato 1 al presente provvedimento.

2. La cartografia e i tipi di *habitat* naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con nota del 17 dicembre 2024 prot. n. 231542. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (www.mase.gov.it) nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di *habitat* naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, presenti nel sito,

nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli *habitat* naturali e degli *habitat* di specie e la perturbazione delle specie per cui la zona è designata, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati con legge della Provincia autonoma di Bolzano del 12 maggio 2010, n. 6, e con la deliberazione della giunta provinciale di Bolzano del 17 dicembre 2024, n. 1184, e già operativi.

2. Lo stralcio della deliberazione di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo provinciale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Provincia. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Provincia autonoma Bolzano, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2025

Il Ministro: PICHETTO FRATIN



ALLEGATO I
(articolo 1 comma 1)

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Regione Biogeografica
B	IT3110052	Biotopo Pigleidermoos	5,04	Alpina
B	IT3110053	Biotopo Tartscher Bühel - Biotop Tartscher Bühel	22	Alpina
B	IT3110054	Gaulschlucht	66	Alpina
B	IT3110055	Schgumser Möser	24	Alpina

25A04954

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 agosto 2025.

Ulteriore scorrimento della graduatoria di cui alla fase 2 dell'allegato B del decreto 6 novembre 2023 – V bando legge n. 338/2000.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'art. 1 istituisce il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e il Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;

Visto il D.I. MIUR/MEF 14 gennaio 2014, n. 18, recante «Utilizzo dei contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388»;


Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare l'art. 17, che ha disposto l'affidamento da parte del Ministero alla Cassa depositi e prestiti (CDP) della gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge n. 338/2000, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la convenzione approvata con D.I. MIUR/MEF del 27 settembre 2005 (registrata alla Corte dei conti il 17 novembre 2005, reg.5, foglio 367) con cui, a seguito dell'emanazione del I bando di cui alla legge n. 338/2000, in data 30 giugno 2005 il Ministero e la CDP hanno disciplinato l'attività di gestione dei fondi destinati al I bando e previsti dalla sopra richiamata normativa nonché la commissione da corrispondere a CDP S.p.a. per tale attività;

Visto l'atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con D.I. MIUR/MEF del 16 gennaio 2009, n. 1 (registrato dalla Corte dei conti il 27 aprile 2009 reg. 1 foglio 310), stipulato in data 26 giugno 2008 tra MIUR e CDP, a seguito della emanazione del II bando di cui alla legge n. 338/2000, avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al II bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;

Visto il secondo atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con D.I. MIUR/MEF del 23 dicembre 2013, n. 1062 (registrato dalla Corte dei conti il 27 febbraio 2014, foglio 483), stipulato tra MIUR e CDP in data 20 settembre 2013, a seguito della emanazione del III bando di cui alla legge n. 338/2000, avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al III bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti;



Visto il terzo atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con D.I. MUR/MEF del 21 giugno 2020, n. 414, stipulato tra MUR e CDP in data 27 gennaio 2020, a seguito dell'emanazione del IV bando di cui alla legge n. 338/2000, avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al IV bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;

Visto il quarto atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con D.I. MUR/MEF del 30 gennaio 2025, n. 41, stipulato tra MUR e CDP in data 3 settembre 2024, a seguito dell'emanazione del V bando di cui alla legge n. 338/2000, avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al V bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;

Visto l'art. 1, comma 5, della citata legge n. 338/2000, che ha previsto l'istituzione di una Commissione paritetica per l'individuazione dei progetti da ammettere al cofinanziamento e per provvedere all'istruttoria e alla ripartizione dei fondi, costituita con decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 117, e successivamente rinnovata, da ultimo, con decreto ministeriale 14 luglio 2022, n. 916, rettificato con decreto ministeriale 18 aprile 2023 n. 265;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante l'approvazione del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027» e in particolare la Tabella 11 allegata allo stesso;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 1256 (registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre al n. 3167), recante «Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 1257 (registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2021 al n. 3166), recante «Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie - V bando, legge n. 338/2000», di seguito anche decreto ministeriale n. 1257/2021;

Visto il d.d. 10 febbraio 2022 n. 168, recante «Adozione di un modello informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338, e 23 dicembre 2000, n. 388 e note per la compilazione» con riferimento all'art. 6, comma 2, del V bando di cui al decreto ministeriale n. 1257/2021;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 1257, in particolare l'art. 4, comma 2, con il quale sono state fissate le tipologie di interventi ammissibili al cofinanziamento statale, tra le quali la tipologia di cui al punto A1) relativa agli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese

operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza; la tipologia di cui al punto B) relativa agli interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti; e infine la tipologia di cui al punto C) relativa agli interventi di acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, riferiti a immobili esistenti, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento e completamento;

Visto il decreto ministeriale n. 1257/2021 in particolare l'art. 8, comma 8 che ha destinato, per gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie nell'ambito tipologia A2), una quota delle risorse pari a euro 15.000.000,00 negli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, specificando altresì che le risorse residue, disponibili all'esito del Piano per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2), sono destinate al cofinanziamento delle altre tipologie di intervento previste dall'art. 4 comma 2 del decreto ministeriale n. 1257/2021;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 2023, n. 1483 (registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2023 al n. 2972 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2024), con il quale sono stati ammessi al cofinanziamento statale gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie nell'ambito della tipologia A2), ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale n. 1257/2021, per un importo complessivo di cofinanziamento ministeriale di euro 13.860.839,15, somma inferiore rispetto allo stanziamento di euro 15.000.000,00 destinato alla copertura degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2) ai sensi dell'art. 8, comma 8 del decreto ministeriale n. 1257/2021;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488 (registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2023 al n. 2996 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2024), qui da intendersi richiamato unitamente ai suoi allegati, con il quale sono stati ammessi al cofinanziamento statale gli interventi di cui all'art. 4 comma 2 lettera A1), B) e C), del decreto ministeriale n. 1257/2021, destinando alla loro realizzazione un importo complessivo pari a euro 478.926.002,33 a valere sui fondi stanziati sul capitolo 7273 dello stato di previsione del MUR per gli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025 come indicati e quantificati nel suddetto decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488, in relazione ai progetti riportati in dettaglio nell'allegato B del decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488 in fase 1;

Tenuto conto che, con il richiamato decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488, sono stati altresì ammessi con riserva i progetti come riportati in dettaglio nel relativo allegato B in fase 2, vale a dire con riserva in attesa di reperire le necessarie risorse eventualmente rese disponibili nei successivi esercizi finanziari, per un importo complessivo pari a euro 641.340.793,88;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2024, n. 1666 (registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2024 al n. 2967 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Re-



pubblica italiana, Serie generale, n. 290 del 11 dicembre 2024), con il quale sono stati ammessi al cofinanziamento statale, con contestuale scioglimento della riserva, alcuni progetti compresi nella fase 2 dell'allegato B del citato decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023, di cui all'art. 4 comma 2, lettera A1), B) e C), del decreto ministeriale n. 1257/2021, e in particolare gli interventi compresi tra il n. 58 (fascicolo 764) e il n. 74 (fascicoli 788-789);

Preso atto che, con la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e con il correlato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024, inerente alla «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», correlato alla legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207, e in particolare con la Tabella n. 11 allegata allo stesso, sono state stanziati le seguenti risorse aggiuntive, rispetto agli stanziamenti originariamente previsti e già recepiti nel decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488 e nel decreto ministeriale 25 ottobre 2024, n. 1666 e, in particolare:

esercizio 2027: euro 113.152.000,00 aggiuntivi, atteso che l'intero stanziamento relativo all'esercizio finanziario 2027, definito con la legge 30 dicembre 2024, n. 207, non era inserito nel decreto ministeriale 25 ottobre 2024, n. 1666;

Visto il decreto direttoriale n. 455 del 9 aprile 2025, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio ai nn. 81/2025 (PG1), 82/2025 (PG4), 83/2025 (PG5), relativo all'impegno pluriennale delle suddette risorse stanziati sul capitolo 7273 dello stato di previsione del MUR in favore dei soggetti che hanno presentato progetti nell'ambito del V bando di cui alla legge n. 338/2000 (d.m. n. 1257/2021) ammessi con riserva in fase 2 nell'allegato B del decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488, al fine dello scorrimento della relativa graduatoria entro i limiti delle risorse effettivamente disponibili;

Tenuto conto dei necessari accantonamenti per compensi da corrispondere a CDP S.p.a. sulle suddette risorse statali aggiuntive, pari euro 1.335.193,60 in base alle percentuali attualmente applicate di cui alla citata convenzione tipo del 30.06.2005, onde le risorse aggiuntive effettivamente disponibili per il cofinanziamento statale degli interventi di cui all'art. 4 comma 2 lettera A1), B) e C), del decreto ministeriale n. 1257/2021, al netto di tali compensi, risultano pari a euro 111.816.806,40;

Considerato, inoltre, che a tali risorse disponibili devono aggiungersi le economie relative ai precedenti bandi di cui alla legge n. 338/2000, derivanti a vario titolo da rideterminazioni degli importi dei cofinanziamenti assegnati, rinunce ed esclusioni, pari allo stato ad euro 29.600.329,75 salve rimodulazioni derivanti da ulteriori economie che dovessero configurarsi successivamente, nonché i fondi residui rispetto al decreto ministeriale 25 ottobre 2024, n. 1666, pari ad euro 29.938.068,97;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui alla fase 2 dell'allegato B del citato decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488, ammettendo al cofinanziamento statale gli interventi fi-

nanziabili, secondo il rispettivo ordine di graduatoria, entro il limite delle risorse che si sono rese effettivamente disponibili, pari a complessivi euro 171.355.205,12;

Considerato che, allo stato e tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili, gli interventi ammessi al cofinanziamento statale a seguito del reperimento delle risorse necessarie e dello scioglimento della riserva, sono tutti quelli compresi, nella fase 2 dell'allegato B del citato decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023, tra il n. 75 (S22H8EB-01/ I49I22000160009 - fascicolo 773) e il n. 83 (S22M3K4-01/ C39H22000000008 - fascicolo 736), con un residuo disponibile, pari a euro 3.530.233,62, allo stato non utilizzabile in quanto l'intervento successivo in graduatoria (n. 84) prevede un cofinanziamento superiore rispetto al suddetto residuo disponibile;

Decreta:

Art. 1.

Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2.


Risorse finanziarie destinate allo scorrimento della graduatoria di cui alla fase 2 dell'allegato B del citato decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488.

1. Le risorse aggiuntive assegnate per lo scorrimento della graduatoria di cui alla fase 2 dell'allegato B del citato decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488, ai fini del cofinanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettere A1), B) e C) del decreto ministeriale n. 1257/2021, sono pari a euro 171.355.205,12, a valere sul capitolo 7273 dello stato di previsione del MUR come indicate e quantificate nelle premesse. Le risorse che si renderanno successivamente disponibili sul capitolo 7273 dello stato di previsione del MUR saranno prioritariamente destinate al cofinanziamento degli interventi presentati e ammessi al cofinanziamento statale nell'ambito del V bando di cui alla legge n. 338/2000, ai sensi dell'art. 8, commi 7 e 8, del decreto ministeriale n. 1257/2021 sino all'esaurimento della graduatoria, unitamente al residuo disponibile, pari a euro 3.530.233,62, allo stato non utilizzabile in quanto l'intervento immediatamente successivo in graduatoria (n. 84) prevede un cofinanziamento superiore rispetto al suddetto residuo disponibile.

Art. 3.

Progetti ammessi al cofinanziamento con scioglimento della riserva

1. Sulla base degli atti della Commissione paritetica alloggi e residenze universitarie e secondo l'elenco definitivo elaborato dalla predetta Commissione e tenuto conto delle risorse che si sono rese effettivamente disponibili, sono ammessi al cofinanziamento nei limiti dell'importo riconosciuto dalla Commissione paritetica, con contestuale scioglimento della riserva, i progetti compresi,



nella fase 2 dell'allegato B del citato decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023 tra il n. 75 (S22H8EB-01/I49I22000160009 - fascicolo 773) e il n. 83 (S22M3K4-01/C39H22000000008 - fascicolo 736).

2. Salvo quanto previsto dal comma precedente, resta fermo tutto quanto già disposto dal decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023 e dai relativi allegati, qui da intendersi richiamati, anche in ordine agli adempimenti e alla documentazione necessaria per la realizzazione degli interventi, alle modalità di erogazione del cofinanziamento e alla revoca del cofinanziamento. Per i soli interventi ammessi al cofinanziamento con il presente decreto in virtù delle risorse che si sono rese disponibili, i termini indicati nel decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023 e/o nel decreto ministeriale n. 1257/2021 decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Modalità di riassegnazione dei cofinanziamenti

1. Le risorse assegnate con il decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023, con il decreto ministeriale 25 ottobre 2024, n. 1666 e con il presente decreto, che eventualmente risultassero disponibili per effetto delle revoche e delle economie determinatesi a qualsiasi titolo (rinunce, esclusioni e rideterminazioni dei cofinanziamenti concessi), sono destinate al soddisfacimento degli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito del V bando di cui alla legge n. 338/2000 fino al loro esaurimento.

2. Le risorse eventualmente ancora disponibili successivamente agli adempimenti di cui al precedente comma 1 saranno destinate al soddisfacimento degli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito di nuovi bandi emanati ai sensi della legge n. 338/2000.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Salvo quanto espressamente disposto nel presente decreto, si richiamano, in ogni caso, le disposizioni dettate dal decreto ministeriale n. 1257/2021, come successivamente modificato e integrato, e dal decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023 e dai relativi allegati.

2. In considerazione del mutato quadro normativo, nonché delle procedure avviate con il decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, resta confermato che il termine fissato dall'art. 8, comma 4 del decreto ministeriale n. 1257/2021 è da ritenersi non perentorio e che devono altresì ritenersi inapplicabili le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera *m*) - quanto alla riferibilità al PNRR -, *o*), *p*), *q*), *t*), nonché le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2 - quanto al riferimento alla classificazione sotto la voce PNRRR-M4C1-R17 - comma 4 e comma 5 del citato decreto ministeriale n. 1257/2021.

3. Per le rettifiche di eventuali errori materiali e per eventuali errata corrige inerenti al presente decreto, al decreto ministeriale 25 ottobre 2024, n. 1666 e al decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023 e ai relativi allegati si procede mediante apposito provvedimento della competente direzione generale del Ministero.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché a meri fini notiziali anche sul sito istituzionale del MUR.

Roma, 5 agosto 2025

Il Ministro: BERNINI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 1757*

25A04937

DECRETO 19 agosto 2025.


Autorizzazione alla «IKOS-AgeForm Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia PNLt» a trasferire la sede principale di Bari, mantenendo il medesimo numero di allievi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE,
I DOTTORATI DI RICERCA
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b*), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;



Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del Ministero dell'università e della ricerca ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 2 gennaio 2025 e successive integrazioni, con la quale la «IKOS-AgeForm Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia PNLt» ha chiesto lo spostamento della sede principale di Bari, da via Andrea da Bari n. 157, che verrà chiusa, a via Giovanni Amendola n. 162/1, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Vista la comunicazione del 29 luglio 2025 con la quale la «IKOS-AgeForm Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia PNLt» ha dichiarato che, immediatamente a seguito della pubblicazione dell'eventuale decreto di approvazione della suddetta istanza, la sede di Bari, via Andrea da Bari n. 157, sarà definitivamente chiusa con conseguente cessazione presso tale sede di ogni attività formativa per la quale la stessa era stata autorizzata in precedenza;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 20 febbraio 2025, n. 50, in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «IKOS-AgeForm Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia PNLt» è autorizzata a spostare la sede principale di Bari, da via Andrea da Bari n. 157, che verrà chiusa, a via Giovanni Amendola n. 162/1, mantenendo il medesimo numero di allievi.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A04938

DECRETO 19 agosto 2025.

Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia interattivo-cognitiva» a trasferire la sede periferica di Milano, mantenendo il medesimo numero di allievi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE,
I DOTTORATI DI RICERCA
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;


Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del Ministero dell'università e della ricerca ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;



Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 14 gennaio 2025 e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia interattivo-cognitiva» ha chiesto lo spostamento della sede periferica di Milano, da via degli Anemoni n. 6, che verrà chiusa, a via Luigi Mengoni n. 3, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Vista la comunicazione del 29 luglio 2025 con la quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia interattivo-cognitiva» ha dichiarato che, immediatamente a seguito della pubblicazione dell'eventuale decreto di approvazione della suddetta istanza, la sede di Milano, via degli Anemoni n. 6, sarà definitivamente chiusa con conseguente cessazione presso tale sede di ogni attività formativa per la quale la stessa era stata autorizzata in precedenza;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 20 febbraio 2025, n. 50, in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di specializzazione in psicoterapia interattivo-cognitiva» è autorizzata a spostare la sede periferica di Milano, da via degli Anemoni n. 6, che verrà chiusa, a via Luigi Mengoni n. 3, mantenendo il medesimo numero di allievi.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A04939

DECRETO 20 agosto 2025.

Abilitazione all'«Istituto Walden - Laboratorio di scienze comportamentali - Associazione italiana di psicologia e terapia cognitivo-comportamentale», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Latina un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE,
I DOTTORATI DI RICERCA
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina

l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;


Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 14 novembre 2024, e successive integrazioni, con la quale l'«Istituto Walden - Laboratorio di scienze comportamentali - Associazione italiana di psicologia e terapia cognitivo-comportamentale», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Latina, Viale Pier Luigi Nervi snc c/o Centro commerciale e direzionale Latifiori, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;



Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 26 maggio 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 24 luglio 2025 n. 173 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto Walden - Laboratorio di scienze comportamentali - Associazione italiana di psicologia e terapia cognitivo-comportamentale», è abilitata ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, nella sede periferica di Latina, Viale Pier Luigi Nervi snc c/o Centro commerciale e direzionale Latifiori, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A04940

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 3 settembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Release società agricola cooperativa sociale», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «Release società agricola cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 agosto 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 794.342,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.183.952,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 504.077,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di decreti ingiuntivi di soci lavoratori, nonché da una forte esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali per l'omesso versamento di contributi e ritenute da lavoro dipendente;


Considerato che in data 14 febbraio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Release società agricola cooperativa sociale», con sede in Torino (TO) (codice fiscale 11432040019), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Paolo Carotti, nato a Firenze (FI) il 1° luglio 1966 (codice fiscale CRTGPL66L01D612B), domiciliato in Bologna (BO), via Farini n. 6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 settembre 2025

Il Ministro: URSO

25A04955

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO
DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 8 settembre 2025.

A.M.A. S.p.a. - Stabilimento sito in viale dei Romagnoli n. 1167 Roma – Esercizio di due linee mobili di tritovagliatura. Modifica dell'atto autorizzativo rilasciato con ordinanza commissariale n. 23 del 12 ottobre 2023. (Ordinanza n. 49).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;

Visto:

il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152/2006;

l'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, che prevede che il Commissario straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

l'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 50/2022 che dispone che la Regione Lazio si esprime sulle suddette ordinanze entro il termine di quindici giorni dalla richiesta di parere e che decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia;

Visti:

l'art. 1, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio



dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale...»;

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», nonché le successive modifiche ed integrazioni alla stessa;

Vista la disposizione commissariale n. 46 del 25 novembre 2024 avente ad oggetto «Definizione delle attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e autorizzazioni rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022. Modifiche organizzativo-funzionali alla Struttura commissariale in avvalimento denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» con cui sono state ulteriormente specificate «le attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e autorizzazioni rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022», nonché con le recenti pronunce giurisprudenziali;

Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020;

Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per la gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257;

Visti:

la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE, del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;

la direttiva quadro 2008/98/CE e successive modificazioni ed integrazioni, che, nel disciplinare la gerarchia fra le attività di gestione dei rifiuti, prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT-Best Available Techniques);

la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

comunicazione 2018/C 124/01 del 9 aprile 2018 della UE «Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti»;

direttiva UE 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con decreto legislativo n. 121 del 3 settembre 2020;

direttiva UE 2018/851 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

direttiva UE 2018/852 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

regolamento 2019/1021 del 20 giugno 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

il decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14-bis «Cessazione dalla qualifica di rifiuto»;



la delibera SNPA n. 67/2020, recante «Linee guida per l'applicazione della disciplina *End of Waste* di cui all'art. 184-ter del decreto legislativo n. 152/2006»;

il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;

il decreto direttoriale del MITE n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti» di cui alla delibera del consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, così come integrate dal sottoparagrafo denominato «3.5.9 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»;

il decreto ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 «Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"»;

la legge regionale del Lazio n. 27 del 9 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina regionale della gestione dei rifiuti»;

la deliberazione della giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e successive integrazioni e modificazioni, recante «Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge regionale n. 27/1998»;

Dato atto che:

con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad «AMA S.p.a.» del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziaria di Roma Capitale», sulla base del Piano economico-finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'assemblea capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e «AMA S.p.a.»;

la giunta capitolina, con deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, ha approvato il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale e «AMA S.p.a.» per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;

Premesso che:


con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G05282 del 30 aprile 2015, è stata rilasciata ad «AMA S.p.a.», con sede legale in via Calderon de la Barca n. 87 - 00142 - Roma, l'autorizzazione in via definitiva all'utilizzazione di un impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi, per le operazioni di recupero R12 ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

con successiva determinazione dirigenziale n. G15334 del 10 dicembre 2021 la Regione Lazio ha rilasciato ad «AMA S.p.a.», l'autorizzazione per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero R12 di rifiuti non pericolosi EER 20 03 01 (rifiuti urbani indifferenziati), all'interno del sito in uso ad «AMA S.p.a.» di viale dei Romagnoli n. 1167 - Roma, mediante impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura, autorizzato con la su richiamata determinazione n. G05282/2015, in coerenza con quanto disposto con deliberazione di giunta regionale n. 864 del 9 dicembre 2014 recante «Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni»;

con ordinanza n. 1 del 16 giugno 2022, prot. n. 6, il Commissario straordinario, per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui si rinvia, ha autorizzato «AMA S.p.a.» all'esercizio dell'attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), per un periodo di sessanta giorni, presso il sito di Ponte Malnome, in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, Roma e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli n. 1167;

con ordinanza n. 4 del 12 agosto 2022, prot. n. 71, il Commissario straordinario ha disposto la prosecuzione dell'attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), negli stabilimenti AMA di Ponte Malnome e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli n. 1167 di cui all'ordinanza commissariale n. 1/2022, prot. n. 6, per un ulteriore periodo non superiore a centottanta giorni;

con ordinanza n. 2 del 19 gennaio 2023, prot. n. RM/38, il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 91/2022, ha autorizzato, con prescrizioni, l'installazione e l'esercizio di due linee mobili di tritovagliatura e presso filmatura, presso lo stabilimento in uso ad «AMA S.p.a.» di viale dei Romagnoli n. 1167 - Roma, sulla base della richiesta formulata da «AMA S.p.a.» con la nota prot. n. 0154492.U del 16 dicembre 2022, disponendo che gli effetti del provvedimento fossero limitati ad un periodo non superiore a centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, salvo proroga;



con il medesimo atto il Commissario straordinario ha, altresì, ordinato ad «AMA S.p.a.», nel suddetto periodo di centottanta giorni, in coerenza con la nota della Regione Lazio U.0027651 del 10 gennaio 2023, di presentare istanza per l'avvio del procedimento autorizzativo unico per l'esercizio, nel medesimo sito, di un impianto fisso per le operazioni di tritovagliatura già in essere;

«AMA S.p.a.», con nota prot. PG - 10/08/2023.0124649.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/2181, ha trasmesso un'istanza di autorizzazione unica dell'impianto per la tritovagliatura del rifiuto urbano indifferenziato con pressofilmatura del materiale selezionato, nel sito in uso ad «AMA S.p.a.» in viale dei Romagnoli n. 1167 - Roma, corredata della relativa documentazione progettuale;

con ordinanza n. 23 del 12 ottobre 2023, prot. n. RM/2916, il Commissario straordinario, rilevato che «nelle more della realizzazione nel territorio di Roma Capitale del suddetto impianto di termovalorizzazione, allo stato non sussistono soluzioni ordinarie e programmabili al fine di superare la situazione di criticità determinatasi a seguito del verificarsi dei fatti evidenziati in premessa e non ascrivibili, anche indirettamente, ad una non corretta gestione e programmazione del trattamento dei rifiuti indifferenziati da parte della società AMA S.p.a.; l'assenza di adeguate misure, nel determinare il progressivo aggravamento dello stato di criticità, potrebbe cagionare anche gravi ripercussioni sul servizio di raccolta con conseguenti effetti di carattere ambientale e igienico-sanitario» e ritenuto necessario «pertanto, porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, arginando la situazione di criticità e contenendo le fisiologiche difficoltà correlate anche alla maggiore produzione di rifiuti rilevata nell'ultimo periodo, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualità ambientale, per il decoro e la vivibilità urbana»; ha ordinato:

«la prosecuzione dell'esercizio delle due linee mobili di tritovagliatura presso lo stabilimento in uso ad AMA S.p.a. in viale dei Romagnoli n. 1167, in Roma, già autorizzate con ordinanza commissariale n. 2 del 19 gennaio 2023, dotate delle medesime caratteristiche ivi specificate nella citata ordinanza n. 2/2023, ...»;

«ad AMA S.p.a. di continuare ad effettuare le attività di tritovagliatura (operazione R12 dell'allegato «C», Parte IV, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), con le limitazioni ed in ossequio alle condizioni specificate nella citata ordinanza n. 2/2023, come modificate dalla presente ordinanza...»;

disponendo, inoltre, «che gli effetti del presente provvedimento dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario all'avvio e al completamento delle azioni previste dal Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale (PGR-RC), approvato dal Commissario straordinario con la su richiamata ordinanza n. 7/2022 e, comunque, al tempo ne-

cessario all'emanazione del provvedimento autorizzativo unico per l'esercizio, nel medesimo sito, di un impianto fisso che effettui l'attività di gestione rifiuti oggi effettuata dall'attuale installazione, di cui all'istanza di AMA S.p.a. prot. n. 124649 del 10 agosto 2023 acquisita in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2181»;


a riscontro della richiamata istanza per autorizzazione unica dell'impianto per la tritovagliatura del rifiuto urbano indifferenziato con pressofilmatura del materiale selezionato, nel sito in uso ad «AMA S.p.a.» in viale dei Romagnoli n. 1167 - Roma, corredata della relativa documentazione progettuale, presentata da «AMA S.p.a.» con nota prot. PG - 10/08/2023.0124649.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/2181, il Commissario straordinario, con nota prot. RM/2609 del 22 settembre 2023, richiedendo chiarimenti in merito, aveva, tuttavia, evidenziato, da un lato, che l'istanza avrebbe dovuto «essere presentata utilizzando il Modulo "A", approvato con disposizione commissariale n. 23 del 3 agosto 2023 ed essere integrata con la documentazione prevista nell'allegato tecnico allo stesso Modulo A...» e, dall'altro, che «nel caso in cui l'impianto sia da assoggettare ad AIA, ...potrà essere utilizzata la modulistica presente sul sito della regione...»;

«AMA S.p.a.», con nota prot. PG - 04/10/2023.0154489.U, acquisita al prot. n. RM/2782 del 5 ottobre 2023, a riscontro di quanto richiesto dal Commissario straordinario con nota prot. n. RM/2609 del 22 settembre 2023, aveva specificato che «si procederà, per l'impianto in oggetto, a presentare una nuova istanza di Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), in ossequio alla casistica di cui al punto 5.3, lettera b), punto 2, dell'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006»;

nelle more dell'indicata presentazione di «una nuova istanza di Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)», completa della relativa documentazione tecnica, «AMA S.p.a.», con nota prot. PG -19/03/2025.0046918.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/2431, ha presentato una «comunicazione di modifica dell'assetto impiantistico del sito di viale dei Romagnoli n. 1167 - Roma»;

Considerato che:

la società «AMA S.p.a.» nella suddetta nota di cui al prot. n. RM/2431 del 19 marzo 2025 ha rappresentato che: «nel sito è prevista la tritovagliatura di rifiuti indettificati con EER 200301 - Operazione R13 per un quantitativo massimo di 600t/d da trattare in due linee distinte. A seguito della chiusura dell'impianto TMB di Guidonia è venuta meno, nella gestione dei flussi del rifiuto indifferenziato raccolto nella città di Roma Capitale, la capacità di trattamento per 100.000 t/a (1.900 t/set). AMA ha attivato, per matrice sopra indicata al fine di gestire le esigenze ordinarie e straordinarie riconducibili agli eventi giubilari, dei contratti per il trasporto e trattamento transfrontaliero che avverrà attraverso spedizioni che richiedono l'imballaggio dei rifiuti. AMA, nell'ambito dei contratti già sottoscritti, ha messo in campo già due treni



a settimana ed è in grado di incrementare di ulteriori due treni (1.800t/settimana) la programmazione già in vigore, colmando la carenza generata dalla suddetta chiusura; e tale obiettivo si ritiene raggiungibile con l'installazione nel sistema AMA di altre due stazioni di pressofilmatura. Il sito di viale dei Romagnoli è stato interessato da ispezioni, e successive prescrizioni da parte degli enti competenti, mirate al contenimento degli impatti odorigeni provenienti dalla gestione autorizzata. Nello specifico, rispetto a quanto sopra rappresentato, si è individuata, nell'installazione di una delle due stazioni di pressofilmatura necessarie al superamento delle criticità, in sostituzione di una delle due linee di tritovagliatura con una stazione di pressofilmatura, un ulteriore vantaggio nel limitare gli impatti odorigeni e la produzione di liquidi di risulta.»;

specificando, inoltre, che:

«gli EER 200301 previsti in ingresso non mutano; i quantitativi giornalieri ed annuali gestiti non mutano;

attualmente sono autorizzate operazioni R13 in uscita per le matrici prodotte dalla selezione»;

la società «AMA S.p.a.» con note prott. PG - 15/04/2025.0062524.U e PG - 15/04/2025.0062529.U, acquisite agli atti in pari data, rispettivamente ai prott. RM/3262 e RM/3263, facendo seguito alla richiesta di integrazioni della Struttura commissariale di cui al prot. RM/2696 del 28 marzo 2025, ha fornito la seguente documentazione:

AMA_ROM-RT01 - Relazione tecnica;

AMA_ROM-SB01 - Schemi a blocchi *ante* e *post operam* (configurazioni 1-2 e 3);

AMA_ROM-FC01 - *Flow chart ante* e *post operam* (configurazioni 1-2 e 3);

AMA_ROM-PL01 - Planimetria generale *ante* e *post operam* (configurazione 1);

AMA_ROM-PL01bis - Planimetria generale *post operam* (configurazione 2);

AMA_ROM-PL01ter - Planimetria generale *post operam* (configurazione 3);

AMA_ROM-PL02 - Planimetria aree stoccaggio *ante* e *post operam* (configurazione 1);

AMA_ROM-PL02bis - Planimetria aree stoccaggio *post operam* (configurazione 2);

AMA_ROM-PL02ter - Planimetria aree stoccaggio *post operam* (configurazione 3);

AMA_ROM-PL03 - Planimetria viabilità *ante* e *post operam* (configurazione 1);

AMA_ROM-PL03bis - Planimetria viabilità *post operam* (configurazione 2);

AMA_ROM-PL03ter - Planimetria viabilità *post operam* (configurazione 3);

nella relazione tecnica la società «AMA S.p.a.» specifica che «...le modifiche proposte all'attuale configurazione impiantistica autorizzata consistono nella

sostituzione di una delle due linee mobili di tritovagliatura con pressofilmatura, con una linea di triturazione e pressofilmatura. Tale soluzione persegue anche l'obiettivo di superare alcune criticità emerse durante ispezioni da parte degli enti competenti, e di rispondere alle successive prescrizioni impartite, mirate al contenimento dei potenziali impatti odorigeni originati dalla gestione dei rifiuti indifferenziati ivi svolta. In aggiunta a quanto sopra, sempre nell'ottica di mitigare i potenziali impatti odorigeni, il gestore «AMA S.p.a.» ha provveduto ad installare all'interno del capannone un idoneo sistema di nebulizzazione di specifico prodotto deodorizzante, che agisce in modo di abbattere gli odori sgradevoli già alla fonte, limitandone la possibile dispersione verso l'esterno dello stabilimento»;

con nota prot. PG - 05/05/2025.0072053.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/3729, la società «AMA S.p.a.» ha rappresentato che «a rettifica della documentazione già inviata per gli adempimenti di competenza, si richiede la presa d'atto del fatto che:

la configurazione 1, come riportata in atti, è quella operativa richiesta;

le configurazioni 2 e 3, come riportate in atti, sono possibili modifiche gestionali della configurazione 1. Si precisa inoltre che l'area di deposito dei materiali *post* lavorazione (15) sarà adibita come deposito da *post* trattamento di tritovagliatura (15 a e 15 b). Qualora siano prodotti materiali differenti dai precedenti, si procederà ad inserire un setto fisico di separazione. La medesima accortezza sarà attuata per segregare il materiale *post* vagliatura EER 191212 dall'imbaltato EER 200301, apponendo idonea cartellonistica» ed ha trasmesso «scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati per l'abbattimento degli odori, evidenziando che le stesse certificano assenza di pericolosità per ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori» (Scheda tecnica e di sicurezza del prodotto «AIR PURE NUR Soluzione liquida per ridurre e eliminare le emissioni odorogene di origine organica»);


con nota prot. PG - 06/05/2025.0073207.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/3800, la società «AMA S.p.a.» «A integrazione della presa d'atto di cui al prot. AMA n. 05/05/2025.0072053.U» ha inviato:

«Planimetria generale impianto *ante* e *post operam* - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL01);

Planimetria aree stoccaggio *ante* e *post operam* - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL02);

Planimetria flussi viabilità interna *ante* e *post operam* - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL03)»;

con nota prot. PG - 21/07/2025.0117915.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/5920, la società «AMA S.p.a.» «facendo seguito alla pregressa corrispondenza, in particolare da ultimo alla nota prot. AMA 30/06/2025.0105552.U», ha trasmesso ulteriori integrazioni, come richieste dal Commissario straordinario, da ultimo, con nota prot. n. RM/4951 del 16 giugno 2025;



Considerato, altresì, che:

l'attività di trattamento dei «rifiuti urbani non differenziati» (EER 20.03.01), residuali dalla raccolta differenziata assume una rilevante connotazione strategica nel mantenimento del delicato equilibrio nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Roma Capitale, in quanto volta a scongiurare situazioni di criticità di natura sanitaria, ambientale e di decoro urbano, peraltro, in un periodo storico particolarmente rilevante per la presenza di pellegrini presso la città di Roma per l'anno giubilare;

un'efficiente ed efficace gestione del ciclo dei rifiuti urbani impatta direttamente sulle dinamiche gestionali complessive della città di Roma che è chiamata ad ospitare tutte le più importanti celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica;

Ritenuto, infine, necessario:

che al Commissario straordinario corre l'obbligo di porre in essere ogni intervento volto a consentire che l'attività di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale, venga svolta arginando le situazioni di criticità attuali e future, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualità ambientale, per il decoro e la vivibilità urbana, nonché per garantire il corretto svolgimento delle celebrazioni in corso per l'anno giubilare anche in considerazione del consistente aumento delle presenze di pellegrini nel territorio di Roma Capitale;

intervenire da parte del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 con i poteri previsti dall'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in combinato disposto con i poteri di cui all'art. 13, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con specifico provvedimento straordinario volto, in relazione allo svolgimento delle attività di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato, a limitare gli impatti odorigeni e la produzione di liquidi di risulta ed a determinare una migliore ottimizzazione dei flussi di rifiuti pressofilmati diretti agli impianti esteri di destino già contrattualizzati;

Visto;

il sentito della Regione Lazio richiesto dal Commissario straordinario con nota prot. n. RM/6074/2025 ed espresso dalla Regione Lazio con nota prot. U.0874208/2025, acquisita al protocollo del Commissario straordinario al n. RM/6823/2025;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Dispone:

Relativamente alle due linee mobili di tritovagliatura di rifiuti urbani non differenziati nello stabilimento sito in viale dei Romagnoli n. 1167, Roma:

A. di autorizzare la modifica dell'atto autorizzativo di cui all'ordinanza n. 23 del 12 ottobre 2023, prot. n. RM/2916 (rilasciata, alla società «AMA S.p.a.» dal Commissario straordinario), richiesta con nota prot. PG 19/03/2025.0046918, acquisita in pari data

al prot. n. RM/2431 ed integrata con note prott. PG 15/04/2025.0062524.U, PG - 15/04/2025.0062529.U, PG - 05/05/2025.0072053.U, PG - 06/05/2025.0073207.U, e, da ultimo, PG - 21/07/2025.0117915.U, acquisite in pari data, rispettivamente ai prott. RM/3262, RM/3263, RM/3729, RM/3800 e RM/5920, che consiste nella «sostituzione di una delle due linee mobili di tritovagliatura con pressofilmatura, con una linea di triturazione e pressofilmatura» e all'installazione «all'interno del capannone un idoneo sistema di nebulizzazione di specifico prodotto deodorizzante, che agisce in modo di abbattere gli odori sgradevoli già alla fonte, limitandone la possibile dispersione verso l'esterno dello stabilimento»;

B. di modificare l'atto autorizzativo di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. 23 del 12 ottobre 2023, prot. n. RM/2916, come da documentazione di seguito indicata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

AMA_ROM-RT01 - Relazione tecnica valida per la Configurazione 1 e, per quanto attiene alla Configurazione 2 e 3, validata unicamente per la descrizione del processo;

AMA_ROM-SB01 - Schemi a blocchi *ante* e *post operam* (configurazioni 1-2 e 3), validata unicamente per la Configurazione 1;

AMA_ROM-FC01 - *Flow chart ante* e *post operam* (configurazioni 1-2 e 3), validata unicamente per la Configurazione 1;

planimetria generale impianto *ante* e *post operam* - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL01);

planimetria aree stoccaggio *ante* e *post operam* - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL02);

planimetria flussi viabilità interna *ante* e *post operam* - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL03);

scheda tecnica e di sicurezza del prodotto «AIR PURE NUR Soluzione liquida per ridurre e eliminare le emissioni odorogene di origine organica»;

C. di specificare che le caratteristiche dell'impianto sito in viale dei Romagnoli n. 1167, Roma, sono le seguenti:


rifiuti in ingresso all'impianto: rifiuti urbani non differenziati (codice EER 200301);

operazioni di recupero rifiuti: R13 ed R12 dell'allegato «C» alla Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

capacità di trattamento giornaliera fino a valori di punta di 600 t/giorno;

quantitativo massimo annuale trattabile fino a 120.000 tonnellate;

aree di stoccaggio rifiuti come da tabella seguente:



Descrizione	Codice identificativo in planimetria "AMA_ROM-PL02"	Area (m ²) o Capacità (m ³ - ton)
Area per la messa in riserva (R13) in cumulo dei rifiuti urbani indifferenziati in ingresso (codice EER 200301), interno capannone su pavimentazione in cls	A1	360 m ² (max. 282 ton)
Area per la messa in riserva (R13) in cumulo dei rifiuti urbani indifferenziati in ingresso (codice EER 200301), interno capannone su pavimentazione in cls	A2	360 m ² (max. 282 ton)
Area per il deposito temporaneo dei sovvalli in balle filmate (codice EER 191212), interno capannone su pavimentazione in cls	B1	286 m (max. 347 ton)
Area per il deposito temporaneo dei rifiuti urbani indifferenziati in balle filmate (codice EER 200301), interno capannone su pavimentazione in cls	B2	200 m (max. 389 ton)
Area per il deposito temporaneo del sottovaglio in balle filmate (codice EER 191212), interno capannone su pavimentazione in cls	B3	118 m (max. 294 ton)
Area per il deposito temporaneo dei metalli ferrosi (codice EER 191202) all'interno di n. 2 cassoni metallici (max 30 m ³ ciascuno), interno capannone su pavimentazione in cls	C1	42 m ² (max 2 x 30 = 60 m ³ - max. 30 ton)
Area per il deposito temporaneo dei metalli ferrosi (codice EER 191202) all'interno di n. 2 cassoni metallici (max 30 m ³ ciascuno), interno capannone su pavimentazione in cls	C2	42 m ² (max 2 x 30 = 60 m ³ - max. 30 ton)
Cassone metallico (max 3 m ³) per l'accumulo temporaneo dei metalli ferrosi (codice EER 191202), interno capannone su pavimentazione in cls	C3	max. 3 m ³ (max. 1,5 ton)
Cassone metallico (max 3 m ³) per l'accumulo temporaneo dei metalli ferrosi (codice EER 191202), interno capannone su pavimentazione in cls	C4	max. 3 m ³ (max. 1,5 ton)
Area per il deposito temporaneo dei rifiuti ingombranti (codice EER 200307), prodotti all'occorrenza dalla fase di pre-selezione meccanica, all'interno di n. 2 cassoni metallici (max 30 m ³ ciascuno), interno capannone su pavimentazione in cls	D1	42 m ² (max 2 x 30 = 60 m ³ - max. 10 ton)
Area per il deposito temporaneo dei rifiuti ingombranti (codice EER 200307), prodotti all'occorrenza dalla fase di pre-selezione meccanica, all'interno di n. 2 cassoni metallici (max 30 m ³ ciascuno), interno capannone su pavimentazione in cls	D2	42 m ² (max 2 x 30 = 60 m ³ - max. 10 ton)
N. 1 serbatoio in PEad, interrato, per il deposito temporaneo delle acque di processo (codice EER 161002) prodotte all'interno del capannone dalla percolazione dei rifiuti e/o dal lavaggio delle aree di stoccaggio e trattamento.	SR1	3 m ³

D. di precisare che:

il presente provvedimento, modificando l'efficacia temporale dell'atto autorizzativo rilasciato con ordinanza n. 23 del 12 ottobre 2023, prot. n. RM/2916, ha efficacia fino al 31 dicembre 2025;

il presente provvedimento dovrà essere conservato ed esibito agli enti preposti al controllo che ne facciano richiesta;

E. di obbligare «AMA S.p.a.», nell'esercizio dell'attività di trattamento dei rifiuti non differenziati, al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

generali:

a) le operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno avvenire prevedendo tutti i presidi necessari ad evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti nonché a garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie, evitando ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo e ogni inconveniente derivante da rumori, odori e dispersione di aerosol;

b) nelle aree delle operazioni di trattamento dei rifiuti dovrà essere garantito l'accesso all'impianto alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva;

c) le operazioni di trattamento dovranno avvenire attenendosi a quanto indicato dalla circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. n. 1121, del 21 gennaio 2019 recante «Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi»;



d) la classificazione e caratterizzazione dei rifiuti in ingresso/uscita dallo stabilimento deve essere eseguita con le modalità e le indicazioni previste dal decreto direttoriale del MITE n 47 del 9 agosto 2021 di «Approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105»;

rifiuti:

e) lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti non dovrà superare i quantitativi massimi come sopra specificati;

f) le operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno essere effettuate evitando la promiscuità dei rifiuti, provvedendo, pertanto, a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;

g) le operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno essere espletate entro le quarantotto ore dal conferimento in sito;

h) dovranno essere assicurati la regolare tenuta del registro cronologico di carico e scarico integrato nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e gli altri adempimenti previsti dal Titolo I della Parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e della normativa tecnica di settore; in particolare, relativamente al registro cronologico di carico e scarico, le annotazioni devono essere effettuate nel rispetto delle tempistiche previste dall'art. 190, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rifiuti in uscita dal sito dovranno essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati per il recupero e/o lo smaltimento. Per il trasporto dei rifiuti dovranno essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto di quanto regolamentato dal decreto ministeriale n. 120/2014;

j) le aree delle operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno essere individuabili, in modo univoco, attraverso l'apposizione di idonea segnaletica; in particolare, le aree di scarico, stoccaggio e carico dei rifiuti in ingresso e in uscita dovranno essere individuate con apposita cartellonistica;

k) le superfici delle aree delle operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno essere impermeabili e possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;

l) le superfici delle aree delle operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

m) il deposito temporaneo dei rifiuti dovrà rispettare quanto riportato all'art. 185-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

n) dovrà essere garantita l'interruzione dei conferimenti una volta raggiunta la potenzialità massima dei rifiuti stoccabili;

o) i reflui liquidi (colaticci insistenti sul pavimento ed i liquidi provenienti dall'attività di pressatura dei rifiuti) intercettati dalle reti di raccolta a servizio delle aree in cui vengono effettuate le operazioni di trattamento dei rifiuti e inviati ad un serbatoio interrato di accumulo, dovranno essere gestiti rispettando le condizioni del deposito temporaneo per essere successivamente avviati ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento; le griglie di scolo della pavimentazione dovranno essere mantenute in buono stato di pulizia;

p) la movimentazione dei rifiuti liquidi, da effettuare in condizioni di sicurezza, dovrà essere effettuata evitando gli sversamenti al suolo;

viabilità:

q) durante le operazioni di trattamento dei rifiuti dovrà essere garantito che gli spazi destinati alla circolazione, siano provvisti di adeguata illuminazione e sempre regolamentati, adottando segnaletica orizzontale in modo da separare i vari flussi, sia durante la marcia che negli stazionamenti ed in modo da individuare chiaramente i sensi di marcia, le zone di transito pedonale, stalli di parcheggio, ecc.;

acque meteoriche:

r) dovrà essere evitata la commistione fra le acque di precipitazione meteorica provenienti dai pluviali e i reflui che si formano sulle superfici dedicate alle operazioni di gestione rifiuti;

s) le aree «esterne» (non al coperto) del sito dovranno rimanere libere da lavorazioni e depositi di rifiuti; emissioni odorigene:

t) dovrà essere garantito il contenimento delle emissioni odorigene attraverso:

attività di pulizia (manuale e/o meccanizzata) giornaliera a fine servizio delle aree non destinate allo stoccaggio dei rifiuti; le acque di lavaggio dovranno essere raccolte ed inviate ad idoneo impianto autorizzato di recupero/smaltimento;

limitazione allo stretto necessario del tempo di permanenza dei rifiuti scaricati sulla pavimentazione, prima di essere inviati a pressatura e successiva fasciatura con *film* plastico;

una corretta frequenza di svuotamento dei serbatoi di accumulo dei reflui liquidi (eventuali colaticci insistenti sul pavimento e liquidi provenienti dall'attività di pressatura dei rifiuti) in funzione dei quantitativi giornalieri;

emissioni diffuse in atmosfera:

u) le operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno avvenire solamente al «coperto»;

v) le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere effettuate con una bassa velocità di uscita ed una adeguata altezza di caduta;

sicurezza nei luoghi di lavoro:

w) le attività dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare dovranno essere redatte specifiche procedure di lavoro da far rispettare sia al proprio personale che ad eventuali appaltatori o su-



bappaltatori; il personale dovrà essere adeguatamente informato e formato, dotato sia di dispositivi di protezione individuale idonei alla sicurezza delle attività da eseguire che delle abilitazioni necessarie, ed idoneo alle mansioni specifiche in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista (rischio biologico e rischio di esposizione a polveri);

x) le attività dovranno essere effettuate garantendo che le attrezzature di lavoro (mezzi d'opera, ecc.) e gli impianti siano in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo i relativi manuali d'uso e manutenzione e le norme tecniche di riferimento; tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere registrate su un apposito registro con l'indicazione della data, il tipo e la descrizione dell'intervento; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo; nel caso in cui si rilevi per una o più attrezzature di lavoro un aumento della frequenza di eventi anomali, le tempistiche di manutenzione dovranno essere riviste;

y) le attività dovranno essere effettuate garantendo che tutti gli impianti (impianto elettrico, illuminazione, ecc.) siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza; tutte le operazioni di verifica e controllo dovranno essere registrate sul registro indicato al punto precedente;

z) il personale, durante le operazioni di scarico e carico dei rifiuti dovrà posizionarsi a distanza di sicurezza; dovrà essere fatto divieto al personale di fumare e di usare fiamme libere; il personale dovrà inoltre prestare la massima attenzione sulla eventuale presenza di superfici incandescenti, elettricità statica, insorgenza di scintille di origine meccanica;

aa) lo stoccaggio delle «balle» dovrà essere effettuato previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;

bb) l'area deputata allo scarico e al carico dei rifiuti, in funzione dell'attrezzatura utilizzata e dei relativi pericoli, dovrà essere delimitata utilizzando apposite barriere mobili di confinamento, o quantomeno segnalata quando le lavorazioni sono brevi e a basso rischio;

cc) in caso di sversamenti accidentali di liquidi pericolosi (es. fuoriuscita olio motore) la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, con materiali inerti assorbenti o neutralizzanti (es. per acido contenuto accumulatori al piombo); i materiali derivanti dalle operazioni di pulizia dovranno essere adeguatamente smaltiti nel rispetto della normativa vigente;

piano di emergenza e prevenzione incendi:

dd) le operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi e di quanto indicato nel decreto del Ministero dell'interno 26 luglio 2022 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti»; inoltre dovrà essere redatto un Piano di emergenza interno (PEI) ai sensi dell'art. 26-bis del decreto-legge n. 113/2018 (convertito con legge 1° dicembre 2018, n. 132) e garantita la presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze, formato ai sensi

dell'art. 36, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti;

ee) dovranno essere inviate alla Prefettura di Roma tutte le informazioni utili all'elaborazione del Piano di emergenza esterno (PEE) secondo le prime disposizioni attuative contenute nella circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento, rispettivamente prot. n. 3058 e prot. 2730 del 13 febbraio 2019;

monitoraggio:

ff) le attività di gestione rifiuti oggetto della presente ordinanza dovranno essere rendicontate in apposita relazione di gestione mensile da inviare ai seguenti organi di controllo: Regione Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, Arpa Lazio, Roma Capitale e Commissario straordinario;


gg) dovrà essere segnalato tempestivamente agli enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale correlato all'attività che possa causare pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;

F. che «AMA S.p.a.» valuti ogni soluzione tecnica volta al superamento del regime di straordinarietà autorizzativa dell'attività di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato svolta, attualmente, presso lo stabilimento sito in viale dei Romagnoli n. 1167 - Roma e, eventualmente, presenti, entro novanta giorni dalla data del presente provvedimento, nuova istanza di autorizzazione, con allegata attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori come da disciplina tariffaria, relativa ai pagamenti dei servizi pubblici a domanda individuale, inerenti alle spese di istruttoria, come disposto dal Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nella disposizione n. 49 del 4 dicembre 2024, prot. n. RM/7255, corredata, altresì, di tutta la documentazione necessaria come da modulistica approvata con la medesima disposizione, al fine di ricondurre l'esercizio dell'attività al regime autorizzativo ordinario, superando l'attuale regime di straordinarietà;

G. l'immediata efficacia e pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

H. di notificare la presente ordinanza ad «AMA S.p.a.», nonché la trasmissione alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM3 - Dipartimento di prevenzione servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA Lazio - Sezione di Roma ed al proprietario dell'area;

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 al seguente *link*: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>



Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo»;

Allegati:

AMA_ROM-RT01 - Relazione tecnica;

AMA_ROM-SB01 - Schemi a blocchi *ante e post operam* (configurazioni 1-2 e 3);

AMA_ROM-FC01 - *Flow chart ante e post operam* (configurazioni 1-2 e 3);

planimetria generale impianto *ante e post operam* - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL01);

planimetria aree stoccaggio *ante e post operam* - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL02);

planimetria flussi viabilità interna *ante e post operam* - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL03);

scheda tecnica e di sicurezza del prodotto «AIR PURE - Soluzione liquida per ridurre e eliminare le emissioni odorigene di origine organica».

Roma, 8 settembre 2025

*Il Commissario straordinario
di Governo*
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati alla disposizione sono disponibili sul sito del Commissario di Governo <https://commissari.gov.it/giubileo2025/normativa/ordinanze-e-disposizioni/area-via-e-autorizzazioni-rifiuti/anno-2025/ordinanze-commissariali-anno-2025>

25A04965

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di urochinasi, «Urochinasi EG».

Estratto determina AAM/PPA n. 546/2025 del 5 settembre 2025

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II B.I.a.1.e), aggiunta del produttore alternativo della sostanza attiva BBT Biotech GmbH, con sede in Arnold-Sommerfeld-Ring 28, 52499 Baesweiler, Germania;

relativamente al medicinale UROCHINASI EG (A.I.C. n. 026195) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice pratica: VN2/2025/14.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154), con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6, 20136, Milano, Italia.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04966

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, tredici provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 1127/2025 dell'8 settembre 2025 avente ad oggetto «Aggiornamento della Nota AIFA 79»;

2) DET PRES 1128/2025 dell'8 settembre 2025 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BRILIQUE;

3) DET PRES 1129/2025 dell'8 settembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DIMETIL-FUMARATO ACCORD;

4) DET PRES 1130/2025 dell'8 settembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale EMBLAVEO;

5) DET PRES 1131/2025 dell'8 settembre 2025 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuovo schema posologico, del medicinale per uso umano ERBITUX»;

6) DET PRES 1132/2025 dell'8 settembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ESNOXIBEN;

7) DET PRES 1133/2025 dell'8 settembre 2025 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo di specialità medicinali» del medicinale FOSAVANCE;

8) DET PRES 1134/2025 dell'8 settembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NOLPAZA;

9) DET PRES 1135/2025 dell'8 settembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale OSSIGENO AIR LIQUIDE SANITA';

10) DET PRES 1136/2025 dell'8 settembre 2025 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PROLIA;

11) DET PRES 1137/2025 dell'8 settembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TACHIFENE;

12) DET PRES 1138/2025 dell'8 settembre 2025 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali e rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TAGRISSO 19264 19492 19230;

13) DET PRES 1139/2025 dell'8 settembre 2025 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale XALKORI.

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

25A05017



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 3 settembre 2025, recante: «Aggiornamento delle regole operative di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024».

Con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 36 del 3 settembre 2025, sono aggiornate le regole operative di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024, recante «Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 con validità massima al 31 dicembre 2025».

Il testo integrale del decreto unitamente agli allegati, che ne costituiscono parte integrante, è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it

25A04953

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle modifiche al regolamento delle prestazioni di assistenza adottate dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) con delibera n. 47/2025 in data 27 febbraio 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0009807/PIND-L-138 del 1° settembre 2025 sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994,

n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modifiche al regolamento delle prestazioni di assistenza adottate dal consiglio di indirizzo generale dell'EPPI con delibera n. 47/2025 in data 27 febbraio 2025.

25A04967

Approvazione della delibera n. 04/25 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 30 aprile 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0009806/INF-L-102 del 1° settembre 2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze la delibera n. 04/25 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ENPAPI in data 30 aprile 2025, concernente l'aggiornamento della tabella dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo vigenti dal 1° gennaio 2025, contenuta nel regolamento di previdenza.

25A04968

Approvazione della delibera n. 21 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) adottata dal consiglio di amministrazione in data 16 aprile 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0009803/PG-L-161 del 1° settembre 2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 21 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) adottata dal consiglio di amministrazione in data 16 aprile 2025, concernente misure di sostegno per la frequentazione dei Collegi universitari di merito.

25A04969

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-213) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 9 1 3 *

€ 1,00

